



Comune di Sant'Ilario d'Enza

Provincia di Reggio Emilia



PSC RUE POC

L. 1150/1942 - L.R. 20/2000 e s.m.i

Sindaco

Marcello Moretti

Assessore all'Urbanistica

Giordano Colli

Segretario Comunale

dott.ssa Anna Maria Pelosi

Ufficio Tecnico Comunale

Stefano Ubaldi ingegnere

Progettisti

Raffaella Bedosti architetto

Francesco Sacchetti architetto

Federica Bertoletti architetto (UT Comune)

Geologia

dott.geol. Giorgio Neri

dott. geol. Marco Rognà

(AMBITER s.r.l.)

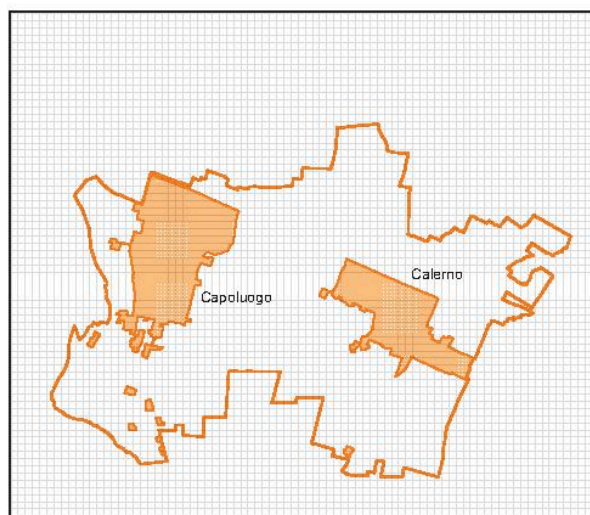
Archeologia

dott. Ivan Chiesi

dott. Paola Mazzieri

(AR/S Archeosistemi soc. coop.)

PIANO URBANISTICO COMUNALE



RUE - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

NORME - PARTE II

elab. **1**

febbraio 2014

adozione:	delibera C.C. n. del
riserve G.P.:	delibera n. del
approvazione:	delibera C.C. n. del

RUE – NORME PARTE II – INDICE

Articoli	pag.
TITOLO I – COMPETENZE E PROCEDURE	
<u>CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA</u>	
Art. 1 - Sportello unico per l'edilizia	4
Art. 2 - Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio	4
Art. 3 - Competenze professionali	5
Art. 4 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione	5
Art. 5 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate	5
<u>CAPO 2 TITOLI ABILITATIVI</u>	
Art. 6 - Titoli abilitativi	5
Art. 7 - Procedure abilitative speciali	6
Art. 8 - Requisiti delle opere edilizie	6
Art. 9 - Atti regionali di coordinamento tecnico	6
Art. 10 - Interventi soggetti a SCIA	6
Art. 11 - Disciplina della SCIA	6
Art. 12 - SCIA con inizio dei lavori differito	6
Art. 13 - Validità della SCIA	6
Art. 14 - Interventi soggetti a permesso di costruire	6
Art. 15 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire	6
Art. 16 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire	6
Art. 17 - Permesso di costruire in deroga	6
Art. 18 - Valutazione preventiva	6
Art. 19 - Varianti in corso d'opera	6
Art. 20 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità	6
Art. 21 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato	6
Art. 22 - Agibilità parziale	7
Art. 23 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità	7
Art. 24 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame	7
Art. 25 - Mutamento di destinazione d'uso	7
<u>CAPO 3 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</u>	
Art. 26- Contributo di costruzione	7
Art. 27- Oneri di urbanizzazione	7
Art. 28 - Costo di costruzione	7
Art. 29 - Riduzione ed esonero del contributo di costruzione	7
Art. 30 - Convenzione tipo	7
Art. 31 - Contributo di costruzione per opere e impianti non destinati alla residenza	7
TITOLO II – NORME PER LA QUALITA' URBANA	
<u>CAPO. 1 – MANUTENZIONE E DECORO DELLE COSTRUZIONI</u>	
Art. 32 – Sicurezza delle costruzioni e delle aree libere	8
Art. 33 – Camini, canne fumarie e comignoli	8
Art. 34 – Elementi aggettanti	8
<u>CAPO 2 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO</u>	
Art. 35 – Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici	9
Art. 36 – Mostre, vetrine ed altri mezzi pubblicitari	9
Art. 37 – Numeri civici e tabelle stradali	10
Art. 38 - Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici	10
Art. 39 – Recinzioni, passi carrai e parcheggi	10

CAPO 3 - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS**(del. CC n° 02 del 18/01/2010)**

Art. 40 – Premessa	13
Art. 41 – Oggetto, definizioni, tipologie dei dehors	13
Art. 42 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e procedure autorizzative	13
Art. 43 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors	14
Art. 44 – Pubblicità su elementi componenti i dehors	15
Art. 45 – Lavori da eseguire nel suolo e nel sottosuolo	15
Art. 46 – Danni arrecati al suolo pubblico o di proprietà privata dagli elementi dei dehors	15
Art. 47 – Manutenzione degli elementi costitutivi i dehors	15
Art. 48 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga	16
Art. 49 – Revoca e sospensione delle concessioni d'occupazione di suolo pubblico per i dehors	16
Art. 50 – Sanzioni	16
Art. 51 – Disposizioni finali e transitorie	17

CAPO 4 – PIANO DEL COLORE DELLE FACCIE DEL CENTRO STORICO**(del. CC n° 180 del 22/12/1987)**

Art. 52 – Relazione, norme, schede intonaci e tinteggi, glossario
Art. 53 – Zonizzazione
Art. 54 – Scheda di progetto esemplificativa
Art. 55 – Abaco colori – tinte base e composte
Art. 56 – Abaco colori – tinte composte e serramenti
Art. 57 – Schede 1-25
Art. 58 – Schede 26-49

ALLEGATI**ALLEGATO 1 – REQUISITI TECNICI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' EDILIZIA****ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E PER I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)****ALLEGATO 3 – LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO****ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO DEL VERDE****ALLEGATO 5 – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI****ALLEGATO 6 – LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA D'ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

TITOLO I – COMPETENZE E PROCEDURE

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art.1 - Sportello unico per l'edilizia

1. Vedi artt.4 e 5 della LR 15/2013

Art. 2 - Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio

1. La Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio (di seguito Commissione) è l'organo consultivo del Comune in materia urbanistica ed edilizia e può essere istituito in forma singola o associata in conformità a quanto definito dall'art. 6 della LR 15/2013.

2. Con riferimento alle competenze assegnate dalle norme vigenti, la Commissione esprime il proprio parere in merito a:

- interventi di cui alla lett. a) e b) dell'art. 6 comma 2 della LR 15/2013;
- approvazione del RUE e relative varianti (per la sola parte regolamentare – RUE parte II)
- strumenti urbanistici attuativi (PUA);

4. La Commissione è composta da 5 membri scelti tra le categorie professionali della progettazione nonché tra esperti in urbanistica, storia dell'architettura, tutela dell'ambiente e del paesaggio. La nomina dei commissari rientra nelle attribuzioni del responsabile dello sportello unico per l'edilizia, previa acquisizione delle relative candidature attraverso apposito bando/avviso, nonché del curriculum d'ogni singolo componente.

6. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti d'organi o istituzioni non comunali ai quali per legge siano demandati pareri specifici ed autonomi sull'opera in esame.

7. La Commissione, all'atto dell'insediamento, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. Esercita le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia o funzionario designato. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.

8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti eletti possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. In caso di cessazione o decadenza di componenti della Commissione, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le modalità di cui al punto 5, e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.

9. Ai Commissari è attribuito un gettone di presenza in misura uguale a quello corrisposto per i consiglieri comunali.

10. La Commissione si riunisce presso la sede municipale ordinariamente tutte le volte che il responsabile dello sportello unico per l'edilizia lo ritenga necessario in ragione delle pratiche in istruttoria.

11. La convocazione della Commissione, con specificazione della data ed orario, deve essere comunicata via posta elettronica certificata (PEC), dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia e pervenire agli interessati almeno una settimana prima della seduta. In casi d'estrema urgenza, la convocazione può essere anticipata telefonicamente e pervenire almeno un giorno prima della seduta. Il responsabile dello sportello unico invia copia della convocazione al Sindaco ed all'assessore delegato, i quali potranno partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione.

12. Le sedute della Commissione sono valide se intervengono almeno 3 componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente.

13. Nel caso in cui si debba procedere ad una seconda convocazione, è possibile stabilire data ed ora durante la prima convocazione a condizione che questa sia iscritta a verbale e comunicata ai commissari assenti con le modalità di cui al punto 11.

14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai commissari presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ogni parere espresso dalla commissione deve essere adeguatamente motivato e richiamato nei verbali di cui al punto 17.

15. I Commissari non possono presenziare alla votazione di progetti da loro elaborati od all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una pratica edilizia costituisce per i membri della Commissione elemento d'incompatibilità alla progettazione, alla direzione lavori ed all'esecuzione dell'opera oggetto della suddetta pratica. Nel caso di studi di progettazione che, in qualunque modo, riuniscano più professionisti, il vincolo d'esclusione si estende a tutti i professionisti appartenenti al medesimo studio. È responsabilità d'ogni membro della Commissione comunicare, al momento dell'esame delle pratiche edilizie, l'eventuale incompatibilità. L'omissione comporta l'immediata revoca da membro della Commissione da parte del responsabile dello sportello unico per l'edilizia e conseguente segnalazione all'Ordine o Collegio professionale d'appartenenza. Dell'osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a verbale.

16. I Commissari sono tenuti alla riservatezza sulle valutazioni espresse in sede d'esame dei progetti. La comunicazione del parere espresso ai progettisti interessati è d'esclusiva competenza del responsabile dello sportello unico per l'edilizia o del funzionario incaricato.

17. I verbali delle sedute devono contenere i pareri espressi, le motivazioni, i voti riportati favorevoli, i contrari, gli astenuti e le dichiarazioni di voto. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

18. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della LR 15/2013, la Commissione, all'inizio della propria attività consultiva, può formulare un documento denominato "Linee guida della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio" contenente i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame.

Le linee guida definiscono:

- a) criteri compositivi e formali di riferimento cui la Commissione si atterrà nell'emanazione del proprio parere;
- b) indicazioni relative alla chiarezza richiesta negli elaborati progettuali (leggibilità del progetto, analisi del contesto e rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici).

19. Qualora la Commissione, all'atto del proprio insediamento, non adotti le proprie "Linee guida" continuano ad avere validità quelle formulate dalla precedente Commissione.

Art.3 - Competenze professionali

1. La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia, quali Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Periti, iscritti ai relativi albi professionali.
2. I progetti di restauro riguardanti immobili dichiarati bene culturale ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004 competono alla professione dell'architetto.
3. I progetti esecutivi e la direzione lavori d'opere infrastrutturali quali strade, acquedotti, reti fognarie ecc. previsti nei PUA (piani urbanistici attuativi) e nell'ambito della progettazione di opere pubbliche sono d'esclusiva competenza degli Ingegneri, mentre la progettazione di massima, può essere svolta anche da appartenenti all'albo professionale degli architetti.

Art.4 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. Vedi art.7 della LR 15/2013

.....

Art. 5 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

1. Vedi art.8 della LR 15/2013

.....

CAPO 2 TITOLI ABILITATIVI

Art. 6 - Titoli abilitativi

1. Vedi art.9 della LR 15/2013

.....

Art. 7 - Procedure abilitative speciali

1. Vedi art.10 della LR 15/2013

.....

Art. 8 - Requisiti delle opere edilizie

1. Vedi art.11 della LR 15/2013

.....

Art. 9 - Atti regionali di coordinamento tecnico

1. Vedi art.12 della LR 15/2013

.....

Art. 10-Interventi soggetti a SCIA

1. Vedi art.13 della LR 15/2013

.....

Art. 11 -Disciplina della SCIA

1. Vedi art.14 della LR 15/2013

.....

Art. 12-SCIA con inizio dei lavori differito

1. Vedi art.15 della LR 15/2013

.....

Art. 13-Validità della SCIA

1. Vedi art.16 della LR 15/2013

.....

Art. 14-Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Vedi art.17 della LR 15/2013

.....

Art. 15-Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. Vedi art.18 della LR 15/2013

.....

Art. 16- Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

1. Vedi art.19 della LR 15/2013

.....

Art. 17-Permesso di costruire in deroga

1. Vedi art.20 della LR 15/2013

.....

Art. 18-Valutazione preventiva

1. Vedi art.21 della LR 15/2013

.....

Art. 19-Varianti in corso d'opera

1. Vedi art.22 della LR 15/2013

.....

Art. 20- Certificato di conformità edilizia e di agibilità

1. Vedi art.23 della LR 15/2013

.....

Art. 21- Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato

1. Vedi art.24 della LR 15/2013 - modificato e abrogato dalla LR 28/13

Art. 22- Agibilità parziale

1. Vedi art.25 della LR 15/2013

Art. 23- Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità

1. Vedi art.26 della LR 15/2013

Art. 24- Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

1. Vedi art.27 della LR 15/2013

Art. 25- Mutamento di destinazione d'uso

1. Vedi art.28 della LR 15/2013

CAPO 3 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 26- Contributo di costruzione

1. Vedi art.29 della LR 15/2013

Art. 27- Oneri di urbanizzazione

1. Vedi art.30 della LR 15/2013

Art. 28- Costo di costruzione

1. Vedi art.31 della LR 15/2013

Art. 29- Riduzione ed esonero del contributo di costruzione

1. Vedi art.32 della LR 15/2013

Art. 30- Convenzione tipo

1. Vedi art.33 della LR 15/2013

Art. 31- Contributo di costruzione per opere e impianti non destinati alla residenza

1. Vedi art.34 della LR 15/2013

TITOLO II – NORME PER LA QUALITA' URBANA

CAPO 1 – MANUTENZIONE E DECORO DELLE COSTRUZIONI

Art. 32 - Sicurezza delle costruzioni e delle aree libere

1. E' responsabilità del proprietario dell'immobile la piena conformità e rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e decoro pubblico interenti il fabbricato e tutte le aree libere/inedificate di sua competenza.

2. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico si applica quanto previsto dalla LR n° 16/2002 e s.m.i.

3. Nel caso in cui ricorrano condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici, il proprietario procede mediante un "**intervento urgente**" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventivo atto abilitante, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo.

4. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori, di cui al comma 3, allo Sportello unico per l'edilizia e di presentare, entro **30 giorni dall'inizio degli stessi**, la richiesta del titolo abilitante, qualora richiesto ai sensi della normativa vigente così come integrata e specificata dal presente RUE.

4. Analogamente si procederà nei casi di calamità naturale o di eventi eccezionali per il ripristino della situazione preesistente. Al termine dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, il proprietario dell'immobile dovrà trasmettere alla Sportello unico per l'edilizia un **certificato di collaudo** attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza secondo quanto definito dalle norme vigenti.

5. I proprietari di immobili, in particolare in quelli ubicati in **centro storico** dovranno, per quanto possibile, inibire i siti di nidificazione dei colombi mediante opere di risanamento e/o idonei accorgimenti tecnici.

Art. 33 - Camini, canne fumarie e comignoli

1. Si definiscono:

- a) camini: quei condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di un singolo apparecchio termico;
- b) canne fumarie: quei condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di più apparecchi termici;
- c) comignoli: i dispositivi posti a coronamento di un camino o di una canna fumaria atti a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

2. Camini, canne fumarie e comignoli devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti. Le canne fumarie esterne ed i comignoli, per forma e rivestimenti, debbono inserirsi correttamente nell'edificio al quale sono applicati.

4. Le canne fumarie multiple devono essere, quando possibile, accorpate in un unico elemento integrato con il fronte dell'edificio.

5. Ogni apparecchio di combustione dovrà essere dotato di idonea canalizzazione completa di comignolo per espulsione dei fumi oltre il coperto, con esclusione di fori sui prospetti. È ammesso eccezionalmente lo scarico a parete dei prodotti della combustione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 34 - Elementi aggettanti

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti gli spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone e le cose.

2. Sono ammessi i seguenti aggetti sul suolo pubblico, fatto salvo quanto esistente alla data di adozione del RUE:

- a) Aggetti superiore a 10 cm sopra la quota di m 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.
- b) Balconi e pensiline sopra la quota di metri 4,50 dal piano stradale, purché tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre metri 1,20 e purché non superino la larghezza del marciapiede rialzato.

3. Negli edifici pubblici o di valore storico-architettonico è facoltà dell'amministrazione comunale concedere sporgenze maggiori di quelle sopra fissate.

CAPO 2 – ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Art .35 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

1. Il Comune e gli altri Enti istituzionalmente competenti, per ragioni di pubblico interesse, hanno il diritto di collocare o di far collocare sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura e all'interno delle proprietà, previo avviso ai proprietari interessati, i cartelli indicatori, gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e alla segnaletica stradale. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere la spesa per il loro ripristino nel caso in cui siano distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

2. Per l'apposizione di frecce di indicazione relativi a singoli esercizi, negozi, industrie, ecc. da parte di soggetti diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo, per segnalarne l'ubicazione sul percorso stradale, è necessaria l'autorizzazione da richiedere ai sensi del vigente Codice della Strada

3. Tali indicatori non dovranno costituire motivo di disturbo per la circolazione stradale e ostacolo alla visibilità e per forma, colori, disegno, di stanziamento, ecc., dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della strada – e s.m.i.

4. È consentita l'installazione del regolamentare segnale urbano d'indicazione (scritta gialla su fondo grigio) "zona industriale, commerciale, artigianale" ecc. singolarmente o in gruppi unitari contenenti segnali analoghi (pubblico interesse, informativi, turistici ecc.). Fanno eccezione esclusivamente i segnali di indicazione relativi agli alberghi, ristoranti o simili equiparati ai segnali turistici (scritta nera su fondo giallo). Per l'installazione dei sopradetti indicatori dovranno essere osservate le prescrizioni e le indicazioni delle norme vigenti in materia.

Art .36 - Mostre, vetrine, insegne ed altri mezzi pubblicitari

1. Le mostre di negozi, le vetrine, le insegne, i totem, le targhe e altri elementi di arredo (tende ecc) devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici nei quali saranno collocati e dovranno essere realizzate con materiali, colori, forme ecc. che si armonizzino con il carattere dell'ambiente nel quale si trovano inseriti.

2. Nel caso in cui in un unico edificio siano presenti più esercizi commerciali o comunque attività necessitanti di insegne, ne è prescritta l'unificazione in termini di forma, dimensioni, posizionamento, caratteristiche grafiche ecc.

3. Nel caso siano necessari indicatori esterni all'edificio, oltre a quanto indicato al comma 2, è prescritto che tali indicatori siano posizionati su unico sostegno posto all'interno della proprietà in modo da non recare disturbo alla circolazione o interferenza con la segnaletica stradale. La superficie massima del singolo indicatore è fissata dal Codice della strada e dal relativo regolamento.

4. L'installazione delle insegne di cui al presente articolo riguardanti gli edifici o complessi di interesse storico-architettonico e documentario, vincolati dal PSC e/o individuati nelle tavole di zonizzazione elaborate per il "Progetto di colorazione delle facciate degli edifici del centro storico di Sant'Ilario d'Enza" (o ricadenti in zona A) devono attenersi alle seguenti condizioni:

- a) sono ammesse insegne all'interno del vano-vetrina o, se sovrastanti, devono essere contenute all'interno dello spazio delimitato dal prolungamento delle spalle del vano-vetrina per un'altezza non superiore a m 1,00.
- b) sono vietate le insegne a bandiera e/o comunque sporgenti dal fabbricato, salvo i casi in cui ciò consenta un miglior inserimento architettonico e/o ambientale da definire in accordo con i competenti uffici comunali;

c) le insegne devono essere decorose, mantenute pulite, in buon stato di conservazione e di dimensioni proporzionate al contesto ambientale e/o architettonico in cui sono da collocare.

5. Negli edifici di cui al comma 4, e nelle zone agricole, è vietato l'uso di pubblicità a cassone luminoso. Sono da privilegiare le soluzioni applicate sulla vetrina o insegne a luce indiretta.

6. Tutti i progetti di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici a destinazione commerciale, produttiva e terziaria, devono contenere le indicazioni di collocazione e le caratteristiche tecniche delle insegne e dei relativi elementi pubblicitari. L'installazione di tali elementi è autorizzata contestualmente al rilascio del relativo titolo abilitativo inerente il fabbricato.

7. Fuori dai casi di cui al precedente comma 6, l'installazione di insegne, tende e altri mezzi pubblicitari è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione amministrativa

8. Fermo restando il rispetto di quanto indicato nel presente articolo, le targhe degli studi professionali di dimensioni massime 50x50 cm e le vetrofanie pur essendo "mezzi pubblicitari" non rientrano nella categoria di "cartelloni" e "insegne" e la loro installazione non necessita di preventiva autorizzazione, fatti salvi eventuali adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art .37 - Numeri civici e tabelle stradali

1. È di competenza degli uffici comunali l'attribuzione del numero civico agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) nel rispetto delle norme vigenti e delle linee guida di cui all'allegato 7 del RUE.

2. Il Comune ha il diritto di collocare sui muri esterni degli edifici le tabelle stradali, senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso in cui siano distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art .38 - Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici

1. Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale, e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure per le radioantenne della telefonia cellulare.

2. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è necessario adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici. Ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.

3. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate preferibilmente sulla copertura degli edifici, o sulle pareti degli stessi purché non prospicienti su spazi pubblici o visibili da essi.

4. Nelle realizzazioni di nuovi edifici, le antenne di cui al comma precedente debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera).

Art .39 – Recinzioni, passi carrai e parcheggi

1. Le aree private fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio possono essere delimitate o recintate con recinzione di aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e dovranno essere conformi a quanto indicato dal Codice della Strada.

2. Le recinzioni verso le strade pubbliche sopraccennate dovranno avere un'altezza massima di m 1,60. È facoltà del responsabile dello Sportello unico per l'edilizia concedere, per motivi di sicurezza o per altri motivi particolari, altezze maggiori.

3. Per quanto riguarda le aree sottoposte a piano urbanistico attuativo, la divisione dei lotti, le recinzioni, i passi carrabili e pedonali saranno definiti e regolamentati in sede di convenzione o di disciplinare.

4. In tutte le zone urbanistiche, sono vietate le recinzioni in alluminio anodizzato (colore oro e/o argento) e in materiale plastico. Nelle zone A definite dagli strumenti urbanistici vigenti (Centro Storico), sono altresì vietate le recinzioni in pannelli stampati prefabbricati in cemento.

5. In tutti i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione complessiva del fabbricato, ove esista un'area pertinenziale, devono essere allegati gli schemi progettuali delle relative recinzioni.

6. Nelle zone agricole, comprese le aree di rispetto stradale, e nella sistemazione delle corti coloniche esistenti in zona agricola, le recinzioni dovranno essere realizzate secondo quanto definito all'art. 16 punto 5 del presente RUE. Non sono ammesse recinzioni che separino tra di loro edifici ricadenti nella stessa area colonica. Oltre all'eventuale rete metallica plastificata, tesata su paletti in ferro infissi su plinti completamente interrati, è ammessa la realizzazione di staccionate in legno. Nelle stesse aree (agricola o area di rispetto stradale) in prossimità dell'accesso carrabile e pedonale di servizio alle residenze è ammessa la posa di cancelli di altro materiale, incernierati a pilastri in muratura, la cui altezza può essere anche superiore a quella della recinzione purché si armonizzino con l'insieme.

7. La creazione di nuovi accessi alle proprietà laterali alle strade è regolata dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed è subordinata alla autorizzazione dell'Ente proprietario o gestore della strada.

8. I passi carrabili devono essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo e di strade urbane di scorrimento i passi carrabili debbono obbligatoriamente prevedere l'arretramento dell'eventuale cancello o serranda di recinzione, con i relativi raccordi idoneamente svasati, in modo da consentire la sosta, fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso del tipo a cui il passo carrabile è destinato. In altri tipi di strade urbane, l'arretramento non è richiesto solo quando sia presente un dispositivo di apertura automatica a distanza del cancello o della serranda. Inoltre, è possibile derogare dall'obbligo di arretramento dei cancelli o delle serrande nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade cieche o comunque con traffico limitato.

9. Qualora le uscite dalle autorimesse siano realizzate mediante rampe d'accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrabili debbono disporre di un tratto piano che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale. Le stesse rampe d'accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%.

10. La realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno indiviso vincola il lotto ad essere considerato e mantenuto unico corpo anche se il fabbricato sarà suddiviso in due o più unità immobiliari. Di norma sul lotto di terreno dovrà essere concesso un cancello pedonale ed un carrabile apertisi sulla strada pubblica. Eccezionalmente potrà essere concesso, per facilità di manovra delle auto, un secondo accesso carrabile per i lotti ove sia realizzato un condominio di otto o più alloggi. Un secondo accesso carrabile potrà altresì essere concesso, a prescindere dal numero degli alloggi, nel caso di lotti posti in angolo tra due strade pubbliche o compreso tra due strade pubbliche. È inoltre facoltà dell'amministrazione comunale concedere un passo carrabile e pedonale per ogni alloggio posto in costruzioni abbinate o a schiera, quando l'unità alloggio sia nettamente divisa da terra a tetto.

11. I cancelli carrabili come pure i pedonali dovranno aprirsi esclusivamente verso l'interno del lotto al fine di non creare ingombri sul sedime stradale. La misura massima dei cancelli carrabili è consentita in m 7,00 nelle zone industriali e di m 3,50 nelle zone residenziali. È facoltà dell'amministrazione comunale concedere dimensioni maggiori in rapporto alle esigenze del traffico ed allo stato dei luoghi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

12. I parcheggi pubblici previsti dalle norme del RUE, in attuazione di interventi edilizi, devono essere ceduti gratuitamente al Comune prima del rilascio del relativo permesso di costruire. In casi di particolare urgenza si procederà al rilascio del titolo abilitativo edilizio in presenza di atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna a perfezionare la cessione presentando le relative garanzie

fideiussorie bancarie e/o assicurative di importo pari al 10% del costo dell'intervento previsto, da determinare nei modi stabiliti per il calcolo della quota di contributo sul costo di costruzione.

13. La cessione gratuita può essere sostituita dalla monetizzazione corrispondente esclusivamente nei casi previsti dalle norme del RUE vigente.

14. I parcheggi privati di pertinenza di esercizi commerciali, indicati nella Deliberazione CR n° 1253/99 come parcheggi pertinenziali, devono essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti dei suddetti esercizi;

15. Tutti i parcheggi privati, sia di pertinenza di edifici residenziali o produttivi, sia di pertinenza di strutture commerciali o di altre attività, sono asserviti all'edificio, o alla singola unità immobiliare per la quale sono stati realizzati, con vincolo permanente attraverso atto da trascrivere a cura e spese del proprietario.

CAPO 3 – DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

(approvato con deliberazione del CC n.2 del 18.01.2010)

Art. 40 – Premessa

Con il termine “dehors” si intende letteralmente “ spazio esterno di un pubblico esercizio” e nella consuetudine definisce una struttura temporanea collegata ad una attività di somministrazione (bar, ristoranti, circoli) svolta da privati o circoli e finalizzata a migliorare l'attività dell'esercizio. L'autorizzazione per la installazione di dehors è sempre temporanea e strettamente collegata alla attività commerciale che ne fa richiesta. Allo scadere della autorizzazione o alla cessazione della attività commerciale il dehors deve essere rimosso ripristinando lo stato dei luoghi.

Art. 41 – Oggetto, definizioni, tipologie dei dehors

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico o su aree private, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato al fine di delimitare e arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio o ad un circolo ricreativo.
3. I “dehors” come sopra definiti devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da una facile amovibilità in quanto diretti a soddisfare esigenze “meramente temporanee”. Conseguentemente, non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per i locali di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di bevande e alimenti. I dehors possono essere dotati di impianti di riscaldamento, illuminazione, diffusione sonora e riproduzione immagini.
4. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.
5. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la “temporaneità” s'intende riferita ad un periodo con durata non superiore a 5 anni calcolati a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors. E' comunque consentito il rinnovo della autorizzazione sempre nel rispetto del presente regolamento.
6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito elencato:
 - a. tavoli e sedie;
 - b. pedane e pavimentazioni rimovibili semplicemente appoggiate o fissate al suolo;
 - c. elementi di delimitazione con utilizzo di materiali recuperabili quali materiali metallici, vetro, legno, materiali plastici, esclusi quindi elementi in muratura o in calcestruzzo;
 - d. ombrelloni;
 - e. tende a sbraccio;
 - f. coperture su disegno, a singola falda, a doppia falda o a falde multiple con utilizzo di materiali recuperabili quali materiali metallici, vetro, legno, materiali plastici, esclusi quindi elementi in laterizio, laterocemento e calcestruzzo;
 - g. strutture a padiglione, con possibilità di chiusura con elementi di cui al punto c).
7. Gli elementi individuati al precedente comma 6 ai punti d), e), f), g), sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto a), mentre gli elementi individuati ai punti b) e c) sono qualificati come strutture accessorie. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

Art. 42 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e procedure autorizzative

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune, oltre alla autorizzazione con le modalità definite dal presente Allegato, anche preventiva concessione d'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche vigente al momento della richiesta.
2. Qualora il dehors sia da collocarsi su aree privata non assoggettata ad uso pubblico, ma nella disponibilità del gestore dell'attività di pubblico esercizio, tali strutture andranno autorizzate con le modalità definite dal presente Allegato, con riferimento a caratteristiche costruttive e limiti dimensionali e temporali, richiedendo apposita Autorizzazione allo Sportello Unico dell'Edilizia. Qualora l'installazione del dehors sia parte integrante di un intervento edilizio più articolato, l'installazione delle strutture componenti il dehors sarà autorizzata nel relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato ai sensi della L.R. n° 15/13.
3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna opera permanente sotto il suolo.
5. Alla domanda per la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere allegati gli elaborati progettuali di cui all'Allegato 4 del Regolamento edilizio comunale, in rapporto alla complessità ed all'ubicazione dell'intervento, compresi i certificati di conformità degli impianti qualora previsti.
6. Alla documentazione di cui al precedente comma 5 dovrà essere allegata:
 - a. dichiarazione d'impegno a rimuovere, alla scadenza della validità dell'autorizzazione, e comunque sempre al termine dell'esercizio dell'attività, i manufatti temporanei e ripristinare l'originario stato dei luoghi;
 - b. computo metrico estimativo relativo all'entità dei lavori necessari per effettuare le operazioni sopraindicate;
 - c. fideiussione bancaria e/o assicurativa pari all'importo contenuto nel computo metrico estimativo sopraindicato, incrementato del 20% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti di cui alla precedente lett. a).
7. Le richieste relative alla collocazione di dehors di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno sottoposte al parere della Commissione per la Qualità architettonica e del paesaggio qualora riguardino i punti f) e g) di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Allegato.

Art. 43 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

1. La dimensione massima del "Dehors" è fissata in 100,00 m² calcolati proiettando al suolo la copertura dello stesso. Le modalità e i criteri per l'occupazione del suolo pubblico sono definite dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" vigente al momento della richiesta.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi dehors di tipo e), f), g), e si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con dehors di tipo a), b), c), e d), previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3. L'occupazione non deve interferire in alcun modo con la segnaletica stradale di qualsiasi tipo. L'Ufficio tecnico del Comune provvederà alla verifica di ogni singola richiesta sulla base delle norme del codice della strada.
4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
5. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.). A tal fine deve essere consegnato all'atto della richiesta dichiarazione di tecnico abilitato.

Art. 44 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

1. Sugli elementi componenti i dehors non sono ammessi mezzi pubblicitari. E' ammessa, qualora correttamente inserita nella struttura da installare e nel contesto edilizio, la possibilità di collocare l'insegna d'esercizio. Tale insegna non potrà essere di tipo luminoso e, qualora necessario, potrà essere illuminata con luce indiretta.

Art. 45 – Lavori da eseguire nel suolo e nel sottosuolo pubblico

1. Come detto i dehors devono essere realizzati senza strutture di fondazione sotto suolo. Nel caso si renda necessario eseguire interventi di manutenzione ai sottoservizi pubblici eventualmente presenti sotto il dehors, l'onere della rimozione delle strutture sarà interamente a carico del proprietario del dehors. Il Comune in caso di inadempienza potrà utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art. 42.

Art. 46 - Danni arrecati al suolo pubblico o di proprietà privata dagli elementi dei dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, verrà risarcito dagli esercenti che sono tenuti a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
2. Eventuali danni alla sede stradale, a strutture ed arredi pubblici arrecati durante la installazione di dehors dovranno essere ripristinati a cura e spese del richiedente secondo quanto stabilito dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di inadempienza si potrà utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art. 42.

Art.47 – Manutenzione degli elementi costitutivi i dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro con possibilità di utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art.42.
3. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

4. Indipendentemente dalla collocazione del dehors su spazio pubblico o privato, oltre a quanto contenuto nei precedenti commi 1,2,3, devono essere rispettate tutte le prescrizioni sulla manutenzione ed il decoro delle costruzioni contenute nella RUE.

Art. 48 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

1. La concessione di occupazione di suolo per “dehors”, è rilasciata per una durata non superiore a 5 anni. L'autorizzazione potrà essere rinnovata per ulteriori periodi di durata comunque mai superiore a 5 anni. In ogni caso, l'autorizzazione è legata alla presenza della attività commerciale cessata la quale il Dehors deve obbligatoriamente essere rimosso e ripristinato lo stato preesistente.
2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 43 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.
3. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono da applicarsi alle medesime condizioni qualora i dehors ricadano su aree private secondo le modalità definite al precedente art. 42 comma 2.

Art. 49 – Revoca e sospensione delle concessioni d'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione all'installazione dei dehors

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d. qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 42, comma 2 del presente regolamento;
 - e. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità definite.
3. Nei casi previsti dai punti d) e f), del comma precedente la concessione o l'autorizzazione all'installazione dei dehors, verrà immediatamente sospesa senza alcuna preventiva comunicazione.
4. Qualora le strutture costituenti i dehors non vengano rimosse entro i termini stabiliti nell'atto d'autorizzazione o comunque all'atto della cessazione dell'attività di pubblico esercizio, esse saranno considerate a tutti gli effetti abusive e sottoposte al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. n° 380/01 e L.R. n° 23/04.

Art. 50 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Per le violazioni alle norme del presente Allegato, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 51 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, alle norme del PSC/RUE.